



Comune di Storo

PROVINCIA DI TRENTO

Regolamento per l'esercizio degli usi civici nei beni demaniali appartenenti alle frazioni di Storo e Lodrone

Regolamento per l'esercizio degli usi civici nei beni demaniali appartenenti alle frazioni di Storo e Lodrone

CAPO I° - NORME GENERALI

Articolo 1

Decreti di assegnazione alla frazione di Storo

1. La frazione di Storo del comune di Storo possiede da tempo immemorabile un complesso di terre silvo-pastorali sulle quali vengono esercitati i diritti di uso civico di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, come riconosciuto con decreto di assegnazione del regio commissario per la liquidazione degli usi civici per le provincie di Trento e di Bolzano del 15 ottobre 1936 prot. N° 1063/36 pos n° 1/27, Rep. N° 485, e successivo decreto di rettifica del 4 febbraio 1970 prot. N. 90/70 pos. N° 1/27 rep. N. 2550.

2. L'elenco delle particelle fondiari ed edificiali costituenti le terre di uso civico della frazione di Storo è originariamente allegato al succitato decreto commissariale ed ora si trova aggiornato presso il Libro Fondiario di Tione di Trento con primo decreto tavolare sub G.N. 415/1970 del 23 marzo 1970 e successivi decreti per le trasformazioni immobiliari intervenute con la seguente annotazione: «agli effetti di cui all'art. 12 la appartenenza delle terre stesse alla categoria a) dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 con natura di terre di uso civico.»

3. Con il medesimo decreto commissariale sono accertati i seguenti usi civici a favore dei cittadini abitanti nella frazione:

- a) DIRITTO DI PASCOLO con ogni sorta di bestiame svernato nella frazione; il diritto viene esercitato in modo individuale o casalingo in tutte le stagioni dell'anno e come pascolo collettivo mediante alpeggio estivo sulle malghe della frazione;
- b) DIRITTO DI LEGNATICO da combustibile e da opera: per combustibile mediante assegno di lotti (quadre), raccolta di cascami di legna e legne secche; per opera (uso interno) per la riparazione e costruzione degli edifici;
- c) DIRITTO DI STRAMATICO e di raccolta delle erbe (fieno selvatico);
- d) DIRITTO DI ESCAVAZIONE DI SASSI E SABBIA in luoghi a ciò adatti designati dall'amministrazione.

Articolo 1 bis

Decreti di assegnazione alla frazione di Lodrone

1. La frazione di Lodrone del comune di Storo possiede da tempo immemorabile un complesso di terre silvo-pastorali sulle quali vengono esercitati i diritti di uso civico di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, come riconosciuto con decreto di assegnazione del regio commissario per la liquidazione degli usi civici per le provincie di Trento e di Bolzano del 2 aprile 1947 prot. N° 1205/47 pos n° 1/27, e successivo decreto di rettifica del 4 febbraio 1970 prot. N. 90/70 pos. N° 1/27 rep. N. 2550.

2. L'elenco delle particelle fondiari ed edificiali costituenti le terre di uso civico della frazione di Lodrone è originariamente allegato al succitato decreto commissariale ed ora si trova aggiornato presso il Libro Fondiario di Tione di Trento con primo decreto tavolare sub

G.N. 415/1970 del 23 marzo 1970 e successivi decreti per le trasformazioni immobiliari intervenute con la seguente annotazione: «agli effetti di cui all'art. 12 la appartenenza delle terre stesse alla categoria a) dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 con natura di terre di uso civico.»

3. Con il medesimo decreto commissariale sono accertati i seguenti usi civici a favore dei cittadini abitanti nella frazione:

- a) DIRITTO DI PASCOLO con ogni sorta di bestiame svernato nella frazione; il diritto viene esercitato in modo individuale o casalingo in tutte le stagioni dell'anno e come pascolo collettivo mediante alpeggio estivo sulle malghe della frazione;
- b) DIRITTO DI LEGNATICO da combustibile e da opera: per combustibile mediante assegno di lotti (quadre), raccolta di cascami di legna e legne secche; per opera (uso interno) per la riparazione e costruzione degli edifici;
- c) DIRITTO DI STRAMATICO e di raccolta delle erbe (fieno selvatico);
- d) DIRITTO DI ESCAVAZIONE DI SASSI E SABBIA in luoghi a ciò adatti designati dall'amministrazione.

Articolo 2

Aventi diritto

1. L'esercizio dei diritti, il godimento delle terre e dei beni di uso civico, secondo le disposizioni dell'art. 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 dell'art. 2 della legge provinciale 13 marzo 2002 n. 5 e del presente regolamento, spettano ad ogni nucleo familiare del quale faccia parte almeno un maggiorenne residenti in modo stabile rispettivamente nella frazione di Storo o nella frazione di Lodrone del comune di Storo e iscritti nell'anagrafe della popolazione.

Articolo 3

Osservanza delle disposizioni forestali

1. Il conformità a quanto disposto dall'art. 12 della legge sugli usi civici, per la gestione delle terre suddette saranno osservate le norme stabilite dal capo II° del titolo IV° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 sul riordinamento e riforma della legislazione forestale e regolamento del 16 maggio 1926, n. 1126.

2. L'esercizio dei diritti delle popolazioni è subordinato alla osservanza delle disposizioni predette e delle vigenti prescrizioni di massima o di polizia forestale per la provincia di Trento, quando si tratti di boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo.

Articolo 4

Terreni a bosco

1. I diritti delle popolazioni su detti terreni a bosco saranno esercitati in conformità al piano economico silvo-pastorale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 130 della legge forestale e, in mancanza di questo, secondo le disposizioni di cui al capo III° del presente regolamento.

Articolo 5

Terreni a pascolo

1. Sui terreni pascolivi i diritti di cui all'articolo 1 saranno esercitati in conformità alle apposite norme approvate o prescritte dal Comitato forestale provinciale ai sensi dell'art.

135 della citata legge forestale e secondo le disposizioni di cui al capo IV del presente regolamento.

Articolo 6

Limiti

1. I diritti delle popolazioni non potranno eccedere, per disposizione di legge, gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del codice civile: «chi ha diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.»

Articolo 7

Principio di gratuità e corrispettivo

1. L'esercizio dell'uso civico è per principio gratuito.
2. Peraltro, poiché le rendite delle terre non bastano al pagamento delle imposte e delle spese necessarie per la loro amministrazione e sorveglianza, la frazione di Storo, stante l'ipotesi prevista dall'art. 46 del citato regolamento del 1928, può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti, secondo le norme del presente regolamento.

CAPO II[^] - RICHIESTE E CONCESSIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI.

Articolo 8

Domande

1. I censiti delle frazioni di Storo e Lodrone aventi necessità di usufruire dei diritti di uso civico dovranno presentare domanda al Comune di Storo
2. Norme particolari sui tempi e modi di presentare domanda ed eventuali deroghe sono stabilite negli articoli seguenti.

Articolo 9

Commissioni

1. Il sindaco nomina due commissioni, una per la frazione di Storo e una per la frazione di Lodrone competenti a decidere l'accoglimento delle domande.
2. Ognuna delle due commissioni è composta dal sindaco o suo delegato, che la presiede e da due cittadini aventi diritto di uso civico nella rispettiva frazione. Funge da segretario il funzionario competente in materia che trascrive nel verbale di seduta le decisioni della commissione. Ai lavori della commissione può partecipare senza diritto di voto il custode forestale competente per zona o il suo collega. La commissione è presieduta dal sindaco o dal suo delegato.
3. Le commissioni restano in carica per tutta la consiliatura. Il sindaco può motivatamente revocare le nomine.

CAPO III - DIRITTO CIVICO DI LEGNATICO.

Articolo 10

Domande

1. I censiti aventi necessità di legname uso interno dovranno presentare domanda di assegnazione del quantitativo previsto in sede di riunione di cui all'art. 30 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale» che sarà tenuta ogni principio d'anno nella sede municipale (sessione forestale), ove le richieste stesse saranno esaminate dall'autorità forestale, per quanto di competenza.

2. Ulteriori domande potranno essere prese in considerazione solo nel caso di urgenti, inderogabili ed accertate necessità che si verificassero per cause straordinarie o di forza maggiore, oppure nel caso si possa dare soddisfazione con piante ancora disponibili comprese nel verbale annuo d'assegno di legname d'uso interno o con materiale schiantato o sradicato.

3. Sulle domande si pronuncia definitivamente per conto dell'ente proprietario la commissione di cui all'articolo 9.

Articolo 11

Usi consentiti per legname di uso interno

1. Il legname di uso interno viene concesso per i seguenti scopi:

- a) costruzione di nuovi edifici nella frazione;
- b) riparazione e interventi su edifici esistenti nella frazione.

2. Per quantitativi superiori a mc 10 alla domanda dovrà essere allegato un calcolo preventivo a dimostrazione della necessità.

Articolo 12

Preferenze nella vendita del legname uso commercio.

1. Nelle vendite dei lotti di legname uso commercio dovrà essere data preferenza a parità di offerta ai cittadini utenti in possesso dei requisiti previsti dal capitolato generale d'oneri per la vendita dei prodotti boschivi.

Articolo 13

Esclusioni

1. Non hanno diritto alla concessione di legname uso interno i commercianti, gli industriali e gli artigiani per le necessità delle loro aziende o rifacimento o ampliamento delle stesse.

Articolo 14

Distribuzione

1. Le funzioni di distribuzione sono affidate, previo assegno dell'autorità forestale, o consegna di legname già assegnato in lotto per uso interno, al custode forestale che esegue gli ordini impartiti dal presidente della commissione competente.

Articolo 15

Controlli

1. La commissione ogni qual volta lo ritiene opportuno controlla le concessioni di legname fatte ai censiti e l'uso che gli stessi hanno fatto del legname ricevuto. In caso di abuso o di vendita anche parziale del legname concesso, verrà richiesto per tutto il legname consegnato il prezzo per uso commercio oltre all'applicazione di una sanzione pari al 50% del costo del legname stesso.

Articolo 16

Pagamenti

1. Il legname uso interno previa misurazione sul posto di caduta sarà pagato al tesoriere comunale entro tre mesi dalla concessione.

Articolo 17

Fatturazione

1. L'assegnatario del legname uso interno deve provvedere alla fatturazione dello stesso entro sei mesi dalla consegna effettuata dal custode forestale, a pena di decadenza.

Articolo 18

Prezzo

1. L'eventuale corrispettivo per il legname uso interno in piedi (radicato) e della legna da ardere sarà fissato dalla commissione tenendo presente la situazione di mercato, eventuale costo di lavorazione, le possibilità finanziarie della frazione, come risultano dall'apposito allegato al bilancio comunale la quantità e l'ubicazione del legname stesso in base alle sezioni previste nel piano economico.

2. Il prezzo rimane fissato fino a nuovo provvedimento.

3. Il prezzo di eventuali piante sradicate o di schianti viene fissato di volta in volta dalla commissione contestualmente all'esame della domanda con riferimento generale ai prezzi di cui sopra e alle circostanze dei luoghi e tempi e allo stato delle piante richieste.

Articolo 19

Legna da ardere per uso interno

1. La legna da ardere per uso interno, come previsto dalle vigenti norme di polizia forestale e di uso civico verrà assegnata ai censiti che ne abbiano fatto richiesta nei tempi e modi che verranno indicati.

2. Il pagamento avverrà mediante emissione di ruoli per le entrate dell'ente, da pagarsi presso il tesoriere.

3. Il quantitativo di legna concesso dovrà essere usata dalla famiglia residente nella frazione e richiedente.

4. Nel caso venga accertata infrazione verrà richiesto il pagamento del prezzo uso commercio come stimato dal custode forestale e verrà applicata una sanzione amministrativa, come previsto dall'art. 7 bis del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

5. Gli utenti potranno usufruire gratuitamente e senza autorizzazioni della legna secca e raccogliaticcia esistente nei boschi delle rispettive frazioni. Per legna raccogliaticcia si intendono i rami, i cimali, le cortecce e gli altri residui di tagli come i rimasugli dei tagli uso commercio, giacenti sul suolo in stato di oltrepassata stagionatura.

6. Per l'asportazione di piante secche in piedi o atterrate o in stato di deperimento, dovrà richiedersi l'autorizzazione alla commissione di cui all'art. 6. L'asportazione delle piante e del materiale di cui ai commi 5 e 6 verrà disciplinata dal custode forestale.

7. La commissione di cui all'art. 9 può assegnare gratuitamente la legna da ardere resa disponibile per tagli colturali o per lavori nel bosco a particolari categorie di persone bisognose o inabili, che ne abbiano fatto domanda previa determinazione e pubblicazione dei criteri di assegnazione.

Articolo 20

Modalità alternative per il godimento del diritto di legnatico

1. I beni di uso civico dovrebbero essere goduti in natura. L'utente dovrebbe provvedere in proprio a tagliare e trasportare le legne e il legname assegnatigli per i suoi bisogni. Tuttavia per ovvie ragioni pratiche e di polizia forestale, il Comune su indicazione della commissione può provvedere al taglio e alla fatturazione della legna e legname e alla consegna dei quantitativi assegnati in località più comode ai censiti, esigendo da questi ultimi il rimborso delle spese sostenute, senza ottenere degli utili, oltre al concorso nelle spese generali già fissati.

2. Analogamente il Comune su indicazione della commissione può con il ricavato della vendita di legname destinato ad uso interno acquistare e distribuire su indicazione della commissione a chi ne abbia diritto e bisogno ai sensi dei precedenti articoli, e ne faccia richiesta, materiali di altro genere suscettibile di utilizzazione in luogo del legname.

3. Considerato che quasi mai il legname assegnato può essere immediatamente usufruito subito dopo il taglio e la segagione, onde nasce la necessità di sostituirlo con altro stagionato, e valutata la convenienza generale sia amministrazione che dei singoli utenti (sempreché non chiedano di esercitare i diritti in natura) ai fini della razionalizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa, è consentita la permuta su richiesta del titolare dell'uso civico, della cubatura in legname ad esso spettante in una equivalente somma in denaro per l'acquisto di materiali succedanei o sostitutivi di quelli che formano oggetto di uso civico.

4. Nell'ipotesi di cui al presente articolo la commissione di cui all'art. 9 approva i criteri generali e di dettaglio per l'effettivo esercizio dell'uso civico di legnatico con le modalità alternative qui previste.

CAPO IV° - USO CIVICO DI PASCOLO

Articolo 21

Rinvio di norme

1. I territori pascolivi dei demani frazionali sono aperti all'uso civico di pascolo dagli aventi diritto a termine di legge e del presente regolamento.

2. L'esercizio del pascolo dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento richiamato dal precedente articolo 5.

3. Sono fatte salve le norme e divieti impartiti dall'autorità sanitaria e veterinaria.

4. La transumanza è consentita secondo gli usi praticati e nei limiti delle vigenti leggi.

5. Il pascolo delle capre è regolato dal regio decreto 16 gennaio 1927, n. 100 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 22

Esclusioni territoriali

1. Sono esclusi temporaneamente dal pascolo di qualsiasi sorta di animali i terreni demaniali boscati nei quali i boschi siano stati sottoposti a tagli generali o parziali o in ricostituzione perché molto radi, deperienti o danneggiati dagli incendi o sottoposti al bando dell'autorità forestale.

Articolo 23

Concessioni a terzi dell'uso delle malghe con relativi pascoli

1. Il pascolo individuale è sempre consentito senza autorizzazione ai censiti aventi diritto.

2. È consentito alle commissioni dare in concessione d'uso le malghe demaniali delle rispettive frazioni con annesse pertinenze pascolive con contratti di carattere commerciale, agevolando chi è in grado di offrire le migliori garanzie per una gestione ottimale.

3. A parità di condizioni è preferita l'offerta dei censiti aventi diritto all'uso civico.

4. Nelle clausole contrattuali devono essere garantiti e tutelati i diritti di uso civico; a tale scopo fra le altre clausole nei contratti di concessione demaniale deve essere previsto:

a) l'alpeggio del bestiame di proprietà dei censiti frazionali che ne facciano richiesta. In caso di controversia nella determinazione del rimborso spese, decide la commissione di cui all'articolo 9;

b) la durata della concessione non può essere superiore a nove annate agrarie; tuttavia deve essere prevista la risoluzione anticipata in caso di superiore interesse generale dei censiti utenti.

5. Le disposizioni di legge sui patti agrari non si applicano all'affitto dei fondi rustici e gravati da uso civico come stabilito da costante giurisprudenza.

6. Alle stesse condizioni possono essere affittati i fondi rustici coltivabili nel fondovalle di proprietà demaniale frazionale.

7. Spetta alla commissione di cui all'art. 9 valutare le offerte e assegnare i fondi con il criterio del prezzo più vantaggioso per l'amministrazione, fatta salva, a priorità di condizioni l'offerta dei censiti aventi diritto all'uso civico.

8. La commissione può concedere a singoli o a gruppi di volontari l'uso gratuito delle malghe e di altri edifici di montagna di proprietà del demanio della frazione, quando non sono utilizzati a servizio del pascolo, affinché ne curino la manutenzione e li rendano disponibili per ricovero temporaneo di chi ne faccia richiesta. Nella convenzione devono essere pattuite le clausole che garantiscano comunque l'esercizio dell'uso civico e la parità di condizioni per i richiedenti.

CAPO V° - USO CIVICO DI STRAMATICO ED ERBATICO

Articolo 24

Deroga alla richiesta di autorizzazione

1. Vista la scarsa domanda rispetto alla disponibilità è consentito la raccolta di stame e di erba nei boschi demaniali frazionali per uso proprio senza necessità di specifica autoriz-

zazione. L'utilizzo dovrà essere limitato ai bisogni propri e della propria famiglia e comunque sarà opportuno venga di norma preventivamente concordato in sede di sessione forestale.

2. La raccolta dello strame e dell'erba nei boschi dovrà effettuarsi secondo le norme tecniche stabilite dagli articoli 18 e 19 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per la provincia di Trento e verrà disciplinata dal custode forestale.

3. Lo strame raccolto dovrà essere asportato dal bosco al più tardi entro l'inverno successivo alla raccolta, restando vietato l'ammucchiamento dello stesso accanto a piante in vegetazione e nei luoghi dove esiste novellame.

CAPO VI° - DIRITTO DI ESCAVAZIONE DI GHIAIA E SASSI

Articolo 25

Rinvio a norme speciali

1. Il diritto di uso civico di escavazione di ghiaia e sassi è limitato alla sola località «Murazzo» altrimenti denominata «Cava Volta di Cavagnaol» nel rispetto della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, successivamente modificata dalla legge provinciale 16 dicembre 1993, n. 42.

2. La coltivazione della cava deve avvenire nel rispetto delle norme di attuazione approvate dal consiglio comunale di Storo.

Articolo 26

Coltivazione in esclusiva della cava

1. La coltivazione della cava può avvenire esclusivamente mediante convenzione in esclusiva con una ditta esercente attività di movimenti terra e di escavazione, che si assume ogni responsabilità del rispetto delle norme di attuazione citate nel precedente articolo e di quelle fissate nella autorizzazione e nel progetto e vengono stabilite le modalità per la consegna ai censiti utenti dei quantitativi autorizzati.

2. L'esercizio del diritto dei cittadini utenti viene garantito tramite la ditta concessionaria a cui vengono accollati nella convenzione gli oneri ritenuti necessari per la consegna del materiale ai censiti utenti.

3. Nella convenzione di cui sopra può essere prevista la vendita alla ditta concessionaria dell'eventuale quantitativo annuo in esubero rispetto alle necessità.

Articolo 27

Autorizzazione

1. I censiti aventi necessità di usufruire di ghiaia calcarea per gli usi propri e della propria famiglia dovranno fare esplicita richiesta al Comune

2. Per quantitativi inferiori a metri cubi 50 autorizzazione viene rilasciata senz'altre formalità dal responsabile dell'ufficio incaricato. Per quantitativi superiori la domanda sarà esaminata dalla commissione di cui all'art. 9.

3. La stessa commissione è competente a esaminare di volta in volta le eventuali domande di alienazione a prezzo di mercato di quantitativi in esubero risultanti dal confronto fra i quantitativi annui autorizzati in progetto e le presunte necessità dei censiti utenti con riferimento alle richieste del pregresso quinquennio

Articolo 28

Prezzo

1. L'eventuale corrispettivo per la ghiaia sarà fissato dalla commissione con proprio provvedimento tenendo presente la situazione di mercato e i costi generali di amministrazione.
2. Sono a carico direttamente dei richiedenti i costi che saranno richiesti dalla ditta concessionaria in base a quanto stabilito in convenzione
3. Il prezzo rimane fissato fino a nuovo provvedimento.

Articolo 29

Movimenti di terra per accesso a proprietà montane

1. I censiti delle frazioni e altri proprietari di appezzamenti di terreno privato in località montane circondati da proprietà demaniale frazionale servita da strada, possono chiedere l'autorizzazione ad aprire accessi transitabili, presentando i necessari elaborati tecnici delle relative opere.
2. L'autorizzazione, che avrà la validità anche agli effetti urbanistici ed edilizi ai sensi dell'art. 80 della legge urbanistica 5 settembre 1991, n. 22 a seguito della procedura ivi prevista, può essere data dalla commissione di cui all'art. 9 per tracciati non superiori a ml 50.
3. Per opere di dimensione superiore l'autorizzazione verrà rilasciata dalla commissione con sottoscrizione di convenzione.
4. L'autorizzazione potrà contenere prescrizioni atte a garantire nel pubblico interesse la viabilità e il demanio frazionale di uso civico.
5. La proprietà delle opere ultimate rimane demaniale e solamente l'autorità competente può disporre in merito al transito.

CAPO VII^o - RACCOLTA PRODOTTI SECONDARI E FUNGHI. CAPANNI DA CACCIA.

Articolo 30

Raccolta prodotti secondari

1. La raccolta di semi forestali, trementina, resine è regolata dagli articoli 17 e 21 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
2. La raccolta di fragole, lamponi e bacche è libera a tutti; essa però dovrà avvenire senza arrecare danni al soprassuolo boschivo e in special modo alle colture forestali.
3. Gli utenti possono procedere alla raccolta dei prodotti di cui sopra senza necessità di specifica autorizzazione, fatte salve le competenze dell'autorità forestale.

Articolo 31

Raccolta dei funghi. - Rinvio

1. Per la raccolta dei funghi si fa espresso rinvio alla normativa speciale di cui alla legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 e al relativo regolamento comunale recante disciplina sulla raccolta dei funghi approvato con deliberazione consiliare n. 124 del 12 dicembre 1991.

Articolo 32

Concessione del suolo demaniale per appostamenti da caccia.

1. Nel rispetto degli usi e costumi locali la commissione può concedere il suolo demaniale per appostamenti da caccia o per attività di osservazione (come bird watching).

2. La concessione ha rilevanza solamente per quanto di competenza della proprietà demaniale e costituisce titolo valido per i concessionari a richiedere al Comune di Storo ai sensi dell'art. 88 della legge provinciale urbanistica 5 settembre 1991, n. 22 la concessione o l'autorizzazione o a presentare la denuncia di inizio attività per la realizzazione di eventuali opere soggette alle specifiche normative in materia di caccia e in materia urbanistica e paesaggistica.

3. La concessione avviene mediante stipula di una convenzione con i singoli richiedenti ove sia tra l'altro previsto:

- a) l'uso del suolo concesso deve essere esclusivamente destinato allo scopo richiesto per appostamento venatorio o di osservazione;
- b) l'obbligo del versamento di un canone annuo demaniale ricognitorio;
- c) la durata della convenzione non potrà superare il periodo di anni nove;
- d) deve essere data la garanzia di esclusività della concessione territoriale per un raggio congruo attorno al punto concesso;
- e) la concessione non potrà essere ceduta nemmeno temporaneamente o trasferita per atto tra vivi o per causa di morte tranne nei casi espressamente previsti e fatta salva l'autorizzazione dell'autorità competente;
- f) la concessione potrà essere revocata per motivi di pubblica utilità o di generale interesse o per salvaguardare l'esercizio dei diritti di uso civico;
- g) l'amministrazione concedente dovrà essere espressamente esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità.

4. Spetta al segretario comunale o al funzionario competente stipulare e sottoscrivere sulla base dello schema tipo di cui al comma precedente le singole convenzioni con i cittadini richiedenti che ne hanno il diritto, ove viene indicato il luogo preciso segnato in cartografia allegata alla convenzione stessa.

5. In caso di più rivendicazioni del singolo luogo o di sovrapposizioni di parti di territorio sul quale deve essere garantita l'esclusività decide in via definitiva la commissione di cui all'articolo 9.

CAPO VIII° - PENALITÀ

Articolo 33

Sanzione amministrativa

1. Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita nella misura e nei modi stabiliti dall'articolo 7 bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come introdotto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 salvo che le trasgressioni stesse non siano previste da leggi o regolamenti speciali o da violazioni del codice penale; oltre al risarcimento dei danni verso la parte lesa.

Articolo 34

Sequestro del materiale

1. L'avente diritto che contravviene alle disposizioni del presente regolamento, oltre le penalità di cui all'articolo precedente è passibile di sequestro del materiale che sarà restituito alla frazione.

Articolo 35

Verbali di contravvenzione

1. I verbali delle contravvenzioni al presente regolamento, elevate dagli organi di vigilanza, saranno trasmessi al sindaco e una copia degli stessi verrà inviata per conoscenza all'ispettorato distrettuale delle foreste.

Articolo 36

Violazioni delle leggi speciali

1. Per infrazioni alle disposizioni della legge forestale, del relativo regolamento e delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, le denunce e il risarcimento dei danni seguiranno la procedura ivi stabilite

2. Per le infrazioni alle norme sulle cave si seguirà la procedura prevista dalla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, successivamente modificata dalla legge provinciale 16 dicembre 1993, n. 42.

Articolo 37

Pagamenti delle sanzioni

1. Tutte le penalità escluse quelle previste dalle leggi e regolamenti speciali verranno versate presso il tesoriere dell'Ente.

INDICE	
	Pagina
CAPO I - NORME GENERALI	
Art. 1 Decreti di assegnazione della frazione di Storo	1
Art. 1 bis Decreti di assegnazione della frazione di Lodrone	
Art. 2 Aventi diritto	1
Art. 3 Osservanza delle disposizioni forestali	1
Art. 4 Terreni a bosco	2
Art. 5 Terreni a pascolo	2
Art. 6 Limiti	2
Art. 7 Principio di gratuità e corrispettivo	2
CAPO II - RICHIESTE E CONCESSIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI	
Art. 8 Domande	2
Art. 9 Commissione	3
CAPO III - DIRITTO CIVICO DI LEGNATICO	
Art. 10 Domande	3
Art. 11 Usi consentiti per legname di uso interno	3
Art. 12 Preferenze nella vendita del legname uso commercio	4
Art. 13 Esclusioni	4
Art. 14 Distribuzione	4
Art. 15 Controlli	4
Art. 16 Pagamenti	4
Art. 17 Fatturazione	4
Art. 18 Prezzo	4
Art. 19 Legna da ardere per uso interno	5
Art. 20 Modalità alternative per il godimento del diritto di legnatico	5
CAPO IV - USO CIVICO DI PASCOLO	
Art. 21 Rinvio di norme	6
Art. 22 Esclusioni territoriali	6
Art. 23 Concessioni a terzi dell'uso delle malghe con relativi pascoli	6
CAPO V - USO CIVICO DI STRAMATICO ED ERBATICO	
Art. 24 Deroga alla richiesta di autorizzazione	7
CAPO VI - DIRITTO DI ESCAVAZIONE DI GHIAIA E SASSI	
Art. 25 Rinvio a norme speciali	7
Art. 26 Coltivazione in esclusiva della cava	7
Art. 27 Autorizzazione	8
Art. 28 Prezzo	8
Art. 29 Movimenti di terra per accesso a proprietà montane	8
CAPO VII - RACCOLTA PRODOTTI SECONDARI E FUNGHI. - CAPANNI DA CACCIA.	
Art. 30 Raccolta prodotti secondari	9
Art. 31 Raccolta dei funghi. - Rinvio	9
Art. 32 Concessione del suolo demaniale per appostamenti da caccia	9
CAPO VIII - PENALITA'	
Art. 33 Sanzione amministrativa	10
Art. 34 Sequestro del materiale	10
Art. 35 Verballi di contravvenzione	10
Art. 36 Violazione delle leggi speciali	10
Art. 37 Pagamenti delle sanzioni	10